

COMMISSIONI RIUNITE

DIFESA (VII) - LAVORI PUBBLICI (IX)

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.
Missioni:	
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
BOTTA: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (205)	3
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 6
BALZARDI PIERO ANGELO, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	3
STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore per la VII Commissione</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Astone, Dutto e Lo Bello sono in missione per incarico del loro ufficio.

Discussione della proposta di legge Botta:

Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Botta: « Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri ».

I relatori hanno facoltà di svolgere le relazioni.

PIERO ANGELO BALZARDI, Relatore per la IX Commissione. Come i colleghi ben sanno, il testo che oggi è al nostro esame in sede legislativa era già stato da queste Commissioni riunite esaminato in sede referente. Non tornerò, pertanto, sugli argomenti di carattere generale che già hanno formato oggetto della relazione svolta all'inizio dell'esame di questa proposta di legge; tuttavia sottolineo ancora una volta la necessità di un intervento urgente in questo settore a favore dell'ammodernamento dell'Arma dei carabinieri. Quanto ho da aggiungere, infatti, si ricollega alle audizioni del comandante dell'Arma dei carabinieri e dei rappresentanti di al-

tre amministrazioni, nonché alla discussione sulle linee generali che si è svolta circa un mese fa. Io credo che a questo punto sia indispensabile evidenziare come da parte di tutti sia stata ribadita ancora una volta la necessità che questa proposta di legge trovi una sua definizione che sia la più sollecita possibile.

Insieme al collega Stegagnini, dopo aver avuto contatti con l'Arma dei carabinieri, con l'amministrazione dei lavori pubblici e con una serie di altre persone che sono state da noi ascoltate, abbiamo predisposto un testo di legge che modifica in parte il testo originario della proposta Botta. Non sono molte le varianti che abbiamo introdotto, tuttavia alcune ci sono state suggerite, nel corso della sua audizione, dal comandante dell'Arma dei carabinieri, generale Bisogniero, che ha dissipato un contenzioso, e cioè se fosse competente il Ministero dei lavori pubblici o quello della difesa. È stato scelto il primo dietro consiglio e suggerimento del generale Bisogniero, che abbiamo ascoltato in questa sede, e anche perché le caserme sono proprietà del demanio, per cui il Ministero dei lavori pubblici è dal punto di vista istituzionale quello più competente in materia.

Poi abbiamo modificato la proposta di legge Botta nel senso indicato dalla V Commissione bilancio che, nell'esprimere parere favorevole, ha suggerito come meglio formulare l'articolo 6 e modulare i finanziamenti negli anni dal 1984 al 1986.

Gli altri cambiamenti sono di lieve entità. Rilevo soltanto che buona parte dell'articolo 3 è stata soppressa e la restante riportata negli articoli 5 e 6. Comunque, la sostanza è rimasta quella della proposta di legge originaria.

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (DIFESA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1984

Infine, facendo un passo indietro, sottolineo che al primo comma dell'articolo 1 si sono aggiunte le parole: « anche in relazione alla sua peculiare caratteristica di forza permanente accasermata », in modo tale da consentire la costruzione degli alloggi.

Ritengo che su questo argomento si sia svolta un'ampia discussione. Esiste l'accordo delle diverse parti politiche affinché il provvedimento possa procedere celermente (si è registrata al riguardo unanimità di consensi), per cui non mi resta che invitare la Commissione ad approvare la proposta di legge nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto:

ART. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 1.450 miliardi affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a predisporre e realizzare, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi di istituto della linea territoriale dell'Arma dei carabinieri - anche in relazione alla sua peculiare caratteristica di forza permanente accasermata - un programma straordinario quinquennale di interventi individuati e localizzati dal Comando generale dell'arma per la costruzione delle nuove sedi di servizio e relative pertinenze nonché la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei carabinieri.

Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni del Parlamento entro trenta giorni dalla sua approvazione.

ART. 2.

Il programma di cui al precedente articolo è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, su parere vincolante del

Comando generale dell'arma che provvede tra l'altro all'individuazione dei luoghi ed aree ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, prestazionali e di sicurezza nonché alla definizione di questi ultimi.

Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza sopraccennate è affidata, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale dell'Arma in deroga alle norme vigenti.

Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente, la progettazione è predisposta dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa e su indicazione del Comando generale dell'Arma, ed all'affidamento dei lavori provvede il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, sentito il locale Comando legione carabinieri.

ART. 3.

Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia previste dalla presente legge sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

ART. 4.

L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere.

Il procedimento di espropriazione e di occupazione d'urgenza nonché di determinazione delle indennità di espropriazione è regolato fino alla entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, dalla legge 15 gennaio 1985, n. 2892.

ART. 5.

Il programma di cui alla presente legge può essere realizzato anche utilizzando aree od immobili di proprietà dello Stato, ovvero, di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

ART. 6.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della presente legge è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1984-1988. Le quote relative al triennio 1984-1986 sono determinate in lire 10 miliardi per l'anno 1984, in lire 270 miliardi per l'anno 1985 e in lire 350 miliardi per l'anno 1986; per gli anni successivi le quote saranno determinate con la legge finanziaria.

La quota di lire 10 miliardi fissata per l'anno 1984 è destinata, in via prioritaria, alla definizione della progettazione degli interventi finanziati dalla presente legge, all'espletamento di tutte le procedure necessarie all'inizio dei lavori, ed all'avvio dei lavori per le più emergenti necessità.

La progettazione delle opere e dei lavori dovrà tener conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione, dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione prezzi.

Limitatamente all'esercizio 1985, il Ministero dei lavori pubblici è, altresì autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza dell'esercizio stesso, al fine di acquisire, su indicazione e di concerto con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei carabinieri.

All'onere di cui al precedente primo comma, derivante dall'applicazione della

presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la relazione svolta presso le Commissioni riunite difesa e lavori pubblici in sede referente, prima che intervenisse l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa, contiene sostanzialmente le stesse considerazioni ed attiene alle stesse problematiche suffragate dalla audizione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Tale audizione ha consentito ai colleghi di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine alla necessità e alla urgenza del provvedimento in esame, all'opportunità di seguire un certo *iter* legislativo e, soprattutto, in ordine alla opportunità che il complesso delle operazioni venga gestito di concerto dal Ministero dei lavori pubblici e dal comando generale dell'Arma dei carabinieri rispettivamente per il tramite del provveditorato alle opere pubbliche e della legione territoriale dell'Arma di competenza. Inoltre, in quella sede è stata ribadita la necessità che le opere di edilizia previste siano tutte equiparate a quelle destinate alla difesa militare, proprio per poter usufruire dei benefici a dette opere riservati nell'ambito dell'edilizia pubblica, e soprattutto per avvalersi delle norme di sicurezza già attuate in altre costruzioni dello Stato, ad esempio nell'edilizia carceraria, per godere di un minimo di sicurezza esterna ed interna ai fini della maggiore efficienza delle infrastrutture e della garanzia per il personale.

È stata anche da tutti riconosciuta la necessità di considerare il personale dell'Arma dei carabinieri che sarà alloggiato in queste infrastrutture come permanentemente accasermato, concetto molto importante che consente alle caserme propriamente dette di prevedere la costruzione *in loco* anche di alloggi di servizio da destinare al personale, proprio per le ne-

cessità tipiche dell'Arma territoriale che, essendo un organo di polizia permanente, ha bisogno di disporre al proprio interno di personale cui i cittadini si possano rivolgere per le esigenze connesse con l'istituto dell'Arma o per quelle di ordine e di sicurezza pubblica.

Io ritengo che, con questo provvedimento, si verrà a sanare una situazione divenuta ormai insostenibile per l'Arma dei carabinieri, cioè la situazione degli sfratti che sono particolarmente gravosi nelle zone turistiche del paese che hanno un indice di presenza di cittadini assai variabile e quindi comportano la necessità di dover far fronte ad esigenze superiori alle reali dimensioni del territorio ed alla presenza della popolazione residente in alcuni periodi dell'anno. Soprattutto, saranno sanate quelle condizioni igienico-sanitarie che, in talune zone del paese, sono ormai insostenibili.

Fatte queste premesse e riallacciandomi alle considerazioni già svolte in sede referente, raccomando la più sollecita approvazione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Botta; questo, pur dichiarando la mia disponibilità ad accogliere suggerimenti e proposte di miglioramento a questo provvedimento che tende a mettere in breve tempo l'Arma dei carabinieri in condizioni di acquisire la necessaria funzionalità in un settore essenziale come quello delle infrastrutture. E ciò, lo ripeto, proprio in connessione con

la caratteristica dell'Arma che è quella di essere presente in tutto il territorio nazionale, dai centri maggiori a quelli minori, con varietà di situazioni, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i pareri delle Commissioni II e VI e non essendo d'altra parte - come ho già detto all'inizio di questa seduta - ancora trascorsi i termini regolamentari per l'espressione dei pareri da parte di tali Commissioni, non è possibile procedere nell'odierna seduta all'approvazione del provvedimento. D'altra parte, il nuovo testo presentatoci dai relatori non è tale da comportare aumenti di spesa o diminuzioni di entrata e, quindi, non ritengo necessario che la Commissione deliberi su di essi in linea di principio, al fine di un'ulteriore trasmissione per il parere alle Commissioni I e V.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla prossima seduta, che ritengo di poter fissare direttamente per mercoledì 11 alle 8,30.

La seduta termina alle 9,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO